



**libera associazione nazionale  
di giudici e di procuratori  
di prossimità**

**Breve introduzione alla proposta Langiprop di schema legislativo unitario, recante modifiche alla disciplina della riforma organica della magistratura onoraria ed, in particolare, del regime transitorio, di cui alla legge delega n.57/2016 e conseguente D.Lgs.116/2017.**

**“LA GIUSTIZIA CONSISTE NEL RENDERE A CIASCUNO CIO’ CHE SI DEVE”**

**(PLATONE - LA REPUBBLICA)**

Preg.mi interlocutori,

la scrivente associazione, denominata **“LANGIPROP”**, ovvero Libera Associazione Nazionale di Giudici e di Procuratori di Prossimità, avente, da statuto, il precipuo scopo di tutelare il diritto al lavoro di tutti i cosiddetti giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, viene a sottoporre alla Vostra attenzione uno schema legislativo unitario, in relazione alla modifica della disciplina della riforma organica della magistratura onoraria, inerente il solo regime transitorio, alla luce dei vari DDL, come proposti in materia, e ciò per cercare di garantire alla magistratura onoraria del predetto regime, ovvero a quella magistratura in carica ed in regime di proroga, oramai da decenni, alla data del 31 maggio 2016, ovvero alla data di entrata in vigore del D.Lgs.92/2016, ed in particolare ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, **DIGNITA’ e GIUSTIZIA, così come definita da Platone.**

Preliminarmente, non può che procedersi all’individuazione dei soggetti a cui tale schema legislativo unitario è da riferirsi ovvero a quella magistratura onoraria in carica alla data del 31 maggio 2016, la quale, a seguito delle innumerevoli proroghe, ex lege, ha visto, nel tempo, comporsi il proprio reddito, in modo prevalentemente esclusivo, ovvero almeno per il 70% dello stesso, da quanto derivante e percepito dall’esercizio della funzione giudiziaria.

Diversamente, in favore di coloro che hanno unito l’attività cosiddetta onoraria a quella professionale, in modo pressochè equivalente, non può che trovare applicazione il D.Lgs. 116/2017.

L’Italia, ad oggi, ha in servizio un buon numero di giudici onorari di pace e di vice procuratori onorari, appartenenti al cosiddetto regime transitorio, i quali, riconosciuti lavoratori, quali sono, e non volontari del diritto, come definiti dalla Corte di Cassazione, potrebbero garantire, immediatamente, una veloce e più rapida soluzione dei processi, sia civili che penali, favorendo, pertanto, una migliore amministrazione della giustizia, in nome del popolo italiano.

Pescara 25 febbraio 2020

La magistratura onoraria del regime transitorio, pertanto, **non** rappresenta una **patologia**, come, a volte, è stata definita, **ma** una grande **risorsa** per lo Stato italiano e come tale deve essere considerata da parte di tutti gli organi dello stato.

Purtroppo, l'attuale legge Orlando sembra mortificare tale risorsa, ma, soprattutto, sembra volere minimizzare la precipua competenza e professionalità dei predetti magistrati, acquisita, sicuramente attraverso gli studi, ma soprattutto attraverso un costante e quotidiano rapporto dialettico e formativo, in essere oramai da quasi un ventennio, con la magistratura togata.

**Non può tacersi il fatto che la predetta magistratura onoraria, ad oggi, si ritrova sola, con una potenziale capacità di fare e di lottare per una Italia migliore, avendo acquisito, nel tempo, precipue capacità e specifiche professionalità, che l'entrata in vigore, a pieno regime, della Legge Orlando verrebbe a mortificare ed a disperdere, con sicuro danno nell'amministrazione della giustizia.**

Il Ministero della Giustizia, del resto, è sempre stato consapevole dell'esistenza di una tale realtà dei fatti, la quale, tra l'altro, è stata, dettagliatamente, illustrata, **nel lontano 2009, dall'Associazione Nazionale Magistrati, nella precipua relazione conclusiva della Commissione di Studio sulla Magistratura Onoraria, nella quale si evidenziava, nel paragrafo, emblematicamente, intitolato "lo stato delle cose",** che vi era una **"distanza, quasi drammatica, tra modello teorico (magistrato onorario) e realtà, soprattutto per i Giudici Onorari di Tribunale e per i Vice Procuratori Onorari, considerati dal legislatore solo con le ripetute proroghe e divenuti manovali del diritto, a costi, per lo Stato, assai bassi; i primi sempre più spesso adibiti a gestire interi ruoli, civili e penali, rimasti scoperti, ed i secondi impiegati, in pianta stabile, nelle funzioni di accusa, non solo dinanzi ai Giudici di Pace, ma anche dinanzi ai Tribunali monocratici ed anche in processi, particolarmente, complessi"**.

Nel tempo, nulla è stato fatto, se non proroghe, ex lege.

L'attuale protesta, divenuta sempre più incisiva, soprattutto all'esito del tavolo tecnico di confronto, indetto dall'allora sottosegretario alla giustizia, Dott. Jacopo Morrone, conclusosi con la sottoscrizione forzosa, da parte della quasi totalità delle sigle, autodefinitesi rappresentative della magistratura onoraria, presenti, di un foglio in bianco, dopo discussione su due slides proiettate, sulle quali, poi, il Ministro della Giustizia, Dott. Alfonso Bonafede, ha fondato il DDL 1438, dichiarando che tale testo normativo (**ovvero le sole slides**) era quello concordato ed accettato, unanimemente, dalla magistratura onoraria del regime transitorio, vuole proprio rendere visibile, per quanto possibile, l'apporto della suddetta magistratura all'amministrazione della giustizia, la quale, attraverso il costante e professionale lavoro ed impegno dei giudici onorari del regime transitorio potrà giungere a tutti i cittadini, garantendo, in uno con la magistratura togata, un servizio migliore, più rapido e professionale, avendo come obiettivo la pace sociale.

Data la concreta e reale sistemazione giuridico-economica alla magistratura onoraria del regime transitorio, una causa civile potrebbe concludersi in non più di due anni, mentre per i reati più comuni (furto, lesioni, violazione degli obblighi di assistenza familiare e così via) la sentenza di estinzione per prescrizione potrebbe essere l'eccezione e non la regola, come accade attualmente.

Del resto, è tempo per la dedotta sistemazione, considerato che il Governo, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, hanno, nel tempo e con le intervenute proroghe, tutte ex lege, consentito ed anche incoraggiato, che un numero altissimo di avvocati, restassero, stabilmente, investiti di funzioni giudiziarie, comunque retribuite, con l'effetto di modificarne l'immagine pubblica e la stessa forma

mentis, di allontanarli dalla professione e dalla clientela, **di determinare la composizione, pressochè quasi esclusiva del loro reddito, derivante dalla cosiddetta attività onoraria, di legittimare la loro aspettativa, per una indefinita continuazione dell'incarico, e non si può, poi, ex abrupto, riportarli a zero, nel lavoro e nella vita**, con un provvedimento legislativo, DDL 1438, che, nella sostanza, risulta essere illegittimo, in particolar modo, per violazione dell'art.3 della Costituzione italiana, stante anche le passate e presenti stabilizzazioni.

**Si torna a ribadire che la magistratura onoraria del regime transitorio, ovvero in specie i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, rappresenta un'importante e concreta forza lavoro, professionalmente qualificata e formata dalla stessa magistratura togata, capace di svolgere la funzione giurisdizionale, in via autonoma, la cui professionalità e capacità la legge Orlando ed il DDL 1438 intendono, immotivatamente, disperdere e non utilizzare per una migliore e più efficiente amministrazione della giustizia, e ciò a discapito del solo popolo italiano.**

All'uopo, non può non evidenziarsi che dal combinato disposto del contenuto delle dedotte slides con quello delle modifiche alla cosiddetta legge Orlando, come approvate dal consiglio dei ministri, in data 20 maggio 2019, viene a delinarsi una sistemazione giuridico-economica dei togati e dei vpo in netto contrasto con l'attività giudiziaria dagli stessi effettivamente svolta e con ideazione di un sistema di pagamento diversificato, tra magistrati esercenti funzioni giudiziarie e magistrati non esercenti funzioni giudiziarie, non rispondente al dettato normativo di cui all'art.3 della Costituzione italiana, anche perché, nella concretezza del lavoro svolto, quotidianamente, da ogni magistrato onorario del regime transitorio, ognuno di questi, indistintamente, viene ad esercitare la funzione giudiziaria, mediante sia la redazione dei verbali di udienza che l'emissione dei vari provvedimenti, tra cui annoverare anche le sentenze.

Il predetto DDL, infatti, continua a considerare i togati ed i vpo come magistrati onorari-volontari del diritto e non come professionisti (avvocati) e lavoratori, esercenti funzioni giudiziarie; continua a non riconoscere ai predetti **incaricati di funzioni giudiziarie** un compenso mensile, ma una mera indennità, tra l'altro bimestrale (come se le varie esigenze di vita potessero essere posticipate di due mesi), secondo un ideato regime di opzione, ovvero secondo la ideata scelta tra il cosiddetto regime a cottimo, ovvero con pagamento ad udienza, come è nell'attualità, e quello ad indennità fissa, per massimo di tre impegni settimanali, non meglio definiti (tre udienze oppure due udienze ed un rientro oppure altro: nulla è detto). In particolare, secondo l'ideato regime di opzione, i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie (leggasi i giudici di pace) potrebbero avere un'indennità lorda annuale, in misura fissa, pari **ad euro 31.473**, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, mentre i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica potrebbero avere un'indennità lorda annuale, in misura fissa, pari **ad euro 25.178**, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Ad onore del vero ed a regime della ipotetica legge di riforma, DDL 1438, i soli giudici di pace potranno scegliere, a seconda dell'ampiezza dell'utenza degli uffici di riferimento, di continuare a guadagnare con il regime a cottimo, oppure per quelli che esercitano in circondari più piccoli, con il fisso annuale, mantenendo, comunque, la loro autonomia ed indipendenza giudiziaria, mentre i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, svolgendo una funzione generale di ausilio al togato, avranno quale unica scelta concreta, per continuare a guadagnare ed a sopravvivere, quella di entrare a far parte dell'ufficio per il processo/ufficio del Procuratore, **sempre a mera scelta forzata**, perdendo, definitivamente, l'autonomia e l'indipendenza giudiziaria.

Ad effettivo regime della definibile legge Bonafede, infatti, mentre l'ex giudice di pace vede mantenere intatta la sua remunerazione a fronte dell'attività svolta, gli ex giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, con il regime a cottimo, che, poi, sarebbe nell'immediatezza dell'approvanda legge l'unico regime possibile, stante l'impossibile funzionamento del regime del fisso per mancata emanazione dei decreti legislativi attuativi, vedono, anche, dimezzare i loro compensi e ciò per il fatto che una modifica legislativa, arbitraria e priva di giustificazione giuridica, vuole porre in avanti il limite legale per il

riconoscimento della doppia indennità, che da cinque ore viene posto, si ribadisce arbitrariamente e senza alcuna motivazione giuridica, in otto ore consecutive (**si poteva fare pari e patta ed arrivare a 10 ore!!!**).

**Tale aumento di ore non era mai stato prospettato in sede di tavolo tecnico e, quindi, viene ad essere percepito dalla categoria soltanto come una manovra punitiva nei confronti dei predetti magistrati onorari, i quali dopo 20 anni di silenzio, in attesa di una legittima riforma, che considerasse la realtà concreta delle cose e non la pura teoria, hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto al lavoro giudiziario, come effettivamente svolto nel corso di decenni e che si continua a svolgere, tra l'altro, riconosciuto indispensabile da parte della stessa magistratura di carriera, per garantire continuità nell'amministrazione della giustizia ed immediata efficienza.**

Tale pensata variazione di tempo di udienza, per il riconoscimento della doppia indennità, se discussa in sede di tavolo tecnico, in un confronto dialettico, con quei magistrati onorari che ogni giorno lavorano, avrebbe permesso di comprendere la realtà e non la teoria delle cose.

I magistrati onorari in servizio, in caso di effettiva promulgazione della definibile legge Bonafede, DDL 1438, pertanto, sin da subito, non potranno più godere, se non in rari casi, del regime della doppia indennità, vedendo, così ridotto di oltre la metà il loro compenso mensile, né di quello del fisso, che potrebbe continuare a garantire una quantomeno congruità e stabilità economica, poiché non ancora iniziato il percorso di cui all'art.32, comma secondo, legge Orlando, che ne definisce le modalità ed i limiti, per mezzo dell'emanazione di precipuo decreto del ministro della giustizia che, comunque, sarà emanato successivamente ai decreti inerenti le determinazioni delle varie piante organiche degli uffici giudiziari.

La diseguaglianza di trattamento, sia di funzione che economica, tra i giudici di pace, da un lato, ed i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'altro, con conseguente violazione dell'art.3 della Costituzione italiana, è evidente, soprattutto in considerazione del fatto che **la legge delega ha unificato la categoria, per cui si è tutti giudici onorari di pace e per tal fatto univoca dovrebbe essere la modalità di pagamento e la quantificazione dell'indennità spettante.**

**Tuttavia, in applicazione della circolare del 21 luglio 2011 del Consiglio Superiore della Magistratura, inerente l'utilizzo della magistratura onoraria ed, in specie, dei giudici onorari di tribunale, redatta al fine di garantire una migliore efficienza degli uffici giudiziari, potrebbe essere ripristinata una situazione di eguaglianza, sia formale che sostanziale, tra i giudici di pace, da un lato, ed i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'altro, laddove i got ed i vpo del regime transitorio venissero ad essere titolari del cosiddetto ruolo autonomo, di cui alla predetta circolare, costituito da un predeterminato numero di procedimenti, assegnati, secondo un sistema telematico predefinito, dal Presidente del Tribunale e/o dal Procuratore della Repubblica, che, quindi, potrebbero essere trattati e definiti dal magistrato onorario, nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale e/o della Procura, come delineatisi negli incontri di studio mensili, e ciò in un tempo, sicuramente, minore.**

**Il Presidente del Tribunale e/o il Procuratore della Repubblica, inoltre, potrebbero avvalersi della collaborazione di un magistrato professionale, al fine di coordinare e di verificare l'attività giudiziaria svolta dai magistrati onorari del regime transitorio, assegnatari di ruolo autonomo.**

**Si evidenzia che tale sistema organizzativo è già, nei fatti, attivo, oramai da quasi un decennio, presso i tribunali e le procure, insistenti sul suolo italiano, per cui l'ideata proposta organizzativa Langiprop verrebbe solo a dare forma giuridica a ciò che già esiste e funziona.**

A tutela, quindi, della dignità della categoria, ma, soprattutto, a tutela del diritto al lavoro, su cui si fonda la Repubblica italiana, ex art.1 Costituzione, la scrivente associazione ha cercato di predisporre un testo normativo unitario, che oltre a considerare quanto scritto, sino a tal momento, a mera modifica della legge Orlando, integrasse lo stesso con soluzioni virtuose e già praticate presso gli uffici giudiziari da vario tempo (sin dal 2011), al fine di garantire una maggiore efficienza degli stessi.

Preliminarmente, però, la predetta associazione non può non evidenziare, stante la mancanza di un testo normativo unitario, che, del resto, non può riscontrarsi nelle formulate modifiche al D.lgs.116/2017, la illegittimità formale dei proposti DDL, i quali, infatti, a fronte della loro qualificazione generica di disegni di legge, concretamente, rappresentano mere modifiche del D.Lgs. 116/2017, ovvero della Legge Orlando, la quale trova la sua fonte legislativa nella legge delega n.57/2016.

A tal proposito, con la presente, non può non **denunciarsi la violazione dell'art.3 della legge delega n.57/2016**, rubricato come procedure per l'esercizio della delega, a tenore del quale “ Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. **Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1”**.

Pertanto, considerato il precipuo contenuto dei predetti DDL, non può non rilevarsi che l'unica forma legislativa possibile, al fine di apportare modifiche alla legge Orlando, non poteva che essere la promulgazione di un decreto legislativo, il cui iter è quello descritto nel predetto art.3 della legge delega, poiché si ricorda agli illustrissimi interlocutori che **la funzione legislativa, ex art. 70 della Costituzione italiana, è esercitata collettivamente dalle Camere, anche se la predetta funzione, come nel caso de quo, può essere delegata al Governo, ex art.76 della Costituzione italiana, ovvero con legge delega, ma solo per tempo limitato**.

I decreti legislativi correttivi della Legge Orlando, quindi, in applicazione del secondo comma del suddetto art.3, dovevano essere emanati dal Governo entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, ergo, entro due anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2017, ovvero entro il 16 agosto 2019. Ne deriva che il ministro della giustizia, presentato lo schema di modifica della legge Orlando, oggi DDL 1438 di identico contenuto, nella seduta del 20 maggio 2019, ricevuta l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, avrebbe dovuto trasmettere lo stesso al Consiglio Superiore della Magistratura per l'espressione del parere, da rendersi entro trenta giorni e contestualmente trasmetterlo anche alle Camere, perché sul medesimo venisse espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sempre entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso il predetto termine, il decreto legislativo correttivo della legge Orlando avrebbe dovuto essere emanato, anche in mancanza dei predetti pareri.

Tale procedura, per quanto agli atti pubblici conoscibili, non è stata attuata ed il Ministro della Giustizia, entro il 20 giugno 2019, non ha attivato la procedura di emanazione di alcun decreto legislativo correttivo della legge Orlando.

**Si ribadisce che, allo stato, tutti i proposti DDL, mancano di un effettivo testo normativo unitario, che possa qualificarsi come disegno di legge del Governo, modificativo della legge delega e della conseguente legge Orlando, e ciò in relazione al solo cosiddetto regime transitorio, che, in applicazione degli artt. 71/72 costituzione italiana, non può che seguire l'iter legislativo ordinario.**

A tal proposito, gli studi universitari insegnano, in relazione all'art.15 delle preleggi, che tale norma, sicuramente, suggerisce agli operatori del diritto il criterio cronologico, ovvero *lex posterior derogat legi priori*, quale criterio di risoluzione delle antinomie che possono, eventualmente, verificarsi tra disposizioni normative successive, per cui si preferirà la norma posteriore, quale, nel caso de quo, dovrebbe essere il dedotto ddl di riforma, salvo, però, che la norma anteriore sia speciale, in applicazione del brocardo **lex posterior generalis non derogat priori speciali**. Sempre gli studi universitari, inoltre, insegnano che **le leggi speciali** sono quelle che regolano situazioni o materie particolari, **o che sono rivolte a categorie di soggetti ben precise**: la legge n.57/2016 viene a regolamentare la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace; essa è una legge speciale.

**Pertanto, i dedotti DDL dovrebbero concretizzarsi in specifici testi normativi unitari e speciali, tali da avere la forza costituzionale di derogare, in primis, alla legge speciale, di cui alla legge delega n.57/2016.**

**Ad oggi, tali testi normativi unitari mancano.**

Tanto premesso, l'ideato testo normativo Langiprop, in applicazione della legge delega e dei suoi principi direttivi, tra cui fondamentale è l'eliminazione della distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, i quali sono stati denominati, tutti, «giudici onorari di pace», nell'apprezzare la modifica proposta dalla cosiddetta legge Bonafede, DDL 1438, inerente sia la conferma nell'incarico per i successivi quadrienni e sino alla cessazione dello stesso, che la modalità di corresponsione del pagamento dell'indennità di servizio che da trimestrale, di cui alla legge Orlando, viene cadenzata in bimestrale, come anche le modifiche proposte con il DDL Mirabelli/Evangelista ed inerenti sia la gradualità delle sanzioni disciplinari, come da legge delega e vuoto legislativo della Legge Orlando, sia il pagamento dell'indennità di servizio con cadenza mensile e non trimestrale, come da legge Orlando, o bimestrale, come da legge Bonafede, sia la tutela della gravidanza e la tutela previdenziale, mediante iscrizione alla gestione pensionistica separata, il predetto testo contiene elementi e prassi virtuose che, nel rispecchiare l'effettiva realtà lavorativa dei tribunali e delle procure, insistenti sul suolo italiano, hanno il fine di garantire una più rapida definizione dei processi ed un'amministrazione della giustizia più efficiente, nel rispetto dei ruoli, ovvero nel rispetto **del magistrato di carriera e del magistrato non di carriera, noto come magistrato onorario e di cui al secondo comma dell'art.106 della Costituzione italiana.**

**Pertanto**, al fine di garantire un buon andamento dell'amministrazione della giustizia, nell'interesse pubblico alla tutela dei diritti, comunque, violati, ed alla pace sociale, considerata la necessità della magistratura onoraria, in carica ed in regime di proroga, da decenni, alla data del 31 maggio 2016, per il raggiungimento del predetto obiettivo, considerato che la dedotta magistratura onoraria si è formata nel tempo, anzi nei decenni, anche grazie al costante supporto della magistratura professionale, con la quale, quotidianamente, lavora e si confronta, ricevendone formazione specifica e continua, considerato il contenuto della circolare del CSM del 21 luglio 2011 e la dedotta utilizzazione, già praticata, dei got mediante assegnazione degli stessi di un ruolo autonomo, a tutela della dignità della categoria, ma soprattutto del diritto al lavoro, acquisito a seguito delle numerose e ripetute proroghe, ex lege, **la sistemazione giuridico-economica dei predetti magistrati non può che trovare il suo legittimo presupposto nella precipua qualificazione giuridica della figura del magistrato onorario, che, sicuramente, non è da ritenersi un mero volontario del diritto, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, laddove il lavoro volontario è per definizione lavoro gratuito e l'indennità di udienza percepita dal magistrato onorario non è un rimborso spesa ma è la mera controprestazione alla precipua prestazione di espletamento della funzione giudiziaria.**

All'uopo, considerata la concreta attività svolta e che si svolge, quotidianamente, da parte dei magistrati onorari del regime transitorio, la corretta qualificazione giuridica degli stessi, ad oggi, purtroppo, non ancora esistente, non può che essere riservata all'effettiva applicazione del comma secondo dell'art.106 della costituzione italiana, in combinato disposto con l'art.97, terzo comma della stessa ed in attuazione della VII disposizione transitoria e finale della medesima.

A tal proposito, si rileva che il nostro ordinamento giuridico è privo di una legge sull'ordinamento giudiziario, conforme alla costituzione italiana, tanto che si continua ad applicare, dal 01 gennaio 1948 ed a tutt'oggi, illegittimamente, il R.D. n.12 del 30 gennaio 1941, ovvero le norme dell'ordinamento giudiziario vigente prima dell'entrata in vigore della costituzione italiana.

Tale auspicabile emananda normativa, inerente l'ordinamento giudiziario, nel rispetto della carta costituzionale, non può che avere il compito di dare attuazione al secondo comma dell'art. 106 della costituzione, inerente la figura del magistrato non di carriera, il quale non può che essere una figura professionalizzata di magistrato, avente una sua precipua qualificazione giuridica ed una sua precipua regolamentazione del rapporto di servizio con il ministero della Giustizia.

Tutto ciò non vi è in Italia, almeno sino a tal momento, e si continua ad applicare una normativa non conforme alla costituzione italiana, in applicazione della quale, tutti gli attuali magistrati onorari del regime transitorio sono stati nominati.

Ciononostante, in attesa della nuova legge sull'ordinamento giudiziario, che sia conforme alla nostra costituzione, considerata l'urgenza di addvenire al superamento della legge Orlando, al fine di garantire l'amministrazione della giustizia, **quantomeno**, per continuare a mantenere lo status quo, lo schema normativo Langiprop viene a proporre, per i magistrati onorari del regime transitorio, il riconoscimento, ex tunc, ovvero dalla presa delle funzioni ed oltre, della loro qualifica giuridica, come meri collaboratori del Ministero della Giustizia.

I predetti, quindi, potrebbero, come sono, essere funzionalmente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione giudiziaria ed operare all'interno del sistema produttivo ministeriale, al quale verrebbe ad essere riconosciuto un potere di coordinamento dell'attività del collaboratore con le esigenze della predetta organizzazione. Tale tipologia di rapporto collaborativo potrebbe garantire sia l'autonomia della funzione giudiziaria, in quanto il collaboratore verrebbe a decidere autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, non impiegando propri mezzi ma quelli del committente, sia la funzione di coordinamento con le esigenze dell'organizzazione ministeriale, sia la personalità e la continuità della prestazione, come anche la permanenza nel tempo del rapporto di servizio tra le parti, sia la non attrazione dell'attività giudiziaria nell'oggetto dell'eventuale professione svolta dal collaboratore e sia la specifica retribuzione del collaboratore giudiziario che dovrebbe essere corrisposta in forma periodica, ovvero mensile, ed in misura prestabilita. Dal punto di vista fiscale, poi, il reddito percepito dal collaboratore verrebbe, come avviene, ad essere assimilato ai redditi da lavoro dipendente.

Ritenuta la concreta esistenza della predetta qualificazione giuridica del magistrato cosiddetto onorario, tra l'altro, perfettamente aderente all'attuale realtà lavorativa dei magistrati onorari del regime transitorio, al fine di porre in essere un'efficiente collaborazione con il Ministero della Giustizia, garantendo una più incisiva pace sociale, la scrivente associazione viene a proporre l'affidamento, da parte del Presidente del Tribunale e/o del Procuratore della Repubblica, mediante sistema informatizzato, al magistrato onorario del regime transitorio, come già avviene, del cosiddetto ruolo autonomo, costituito da un determinato numero di procedimenti, da quantificarsi nel 50% del carico di lavoro esigibile dal magistrato professionale,

ed inerenti, fondamentalmente, le stesse materie di cui alla legge Orlando, con una piccola variazione in aumento dell'indicato valore generale della domanda che da euro 50.000 si propone di variare sino ad euro 75.000,00, e ciò avendo quale fine la migliore efficienza del sistema giustizia.

Tale formazione del ruolo autonomo è da considerarsi applicabile, come già indicato, anche ai vice procuratori onorari, i quali potrebbero avere assegnati i fascicoli inerenti la tipologia di procedimenti di cui alla cosiddetta legge Orlando. A tal proposito, sempre al fine di garantire un migliore e buon andamento dell'amministrazione della giustizia, l'ideato schema normativo Langiprop, in relazione all'utilizzo, in sede civile, dei vice procuratori onorari, considerato il disposto normativo di cui all'art.70 c.p.c., considerata la semantica giuridica di cui alle parole del testo normativo della predetta disposizione legislativa, ove è scritto che **"il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio...."** viene a proporre il riconoscimento ai vpo, sempre su delega del sostituto procuratore di riferimento, dell'onere di partecipare ai procedimenti di cui all'art.70 c.p.c.

Per quanto, poi, inerente il prosieguo della funzione giudiziaria, nel condividere la scelta legislativa del DDL 1438 e di tutti i proposti DDL, che vengono a garantire ai magistrati del regime transitorio la permanenza, a domanda, per tutti i successivi quadrienni, nelle funzioni giudiziarie e ciò sino all'età pensionabile, che lo schema Langiprop pone in 70 anni, la scrivente associazione viene a riproporre, nel proponendo testo, la suddetta permanenza nelle funzioni, non prevedendosi, tuttavia, il rinnovo a domanda bensì assoggettato a precipua valutazione quadriennale, con la quale, quindi, poter verificare, in concreto, l'operato del magistrato onorario, assegnatario di ruolo autonomo, dando effettiva contezza della capacità e della professionalità del suddetto, come anche dell'efficienza della sua collaborazione nell'amministrazione della giustizia e ciò mediante il già previsto procedimento di rinnovo.

Per quanto, poi, inerente la prevista collocazione dei magistrati onorari del regime transitorio all'interno della struttura dell'ufficio del processo, sempre al fine di garantire un migliore e buon andamento dell'amministrazione della giustizia, dato formale riconoscimento legislativo all'assegnazione del cosiddetto ruolo autonomo, la stessa sembra essere superflua e residuale solo per le nuove nomine; tuttavia, per garantire un'equità, derivante dalla unicità della funzione, l'ideato schema normativo Langiprop lascia la scelta al magistrato onorario, tra cui ricomprendere anche la figura del giudice di pace, a domanda, di chiedere l'inserimento nell'ufficio del processo.

Per quanto, poi, inerente la quantificazione e la corresponsione del compenso di servizio, l'ideato schema normativo Langiprop, considerata l'essenzialità dello stesso per la vita dei magistrati onorari e delle loro famiglie, considerato che ogni trasformazione necessita di un tempo per poter iniziare il suo percorso innovativo, viene a garantire, per tutti i magistrati onorari, attualmente in servizio, l'applicazione del regime del cottimo, secondo le rispettive normative di riferimento, inerenti la liquidazione dell'indennità de qua e ciò sino al 31 maggio 2020; in merito alla proposta modifica dell'art.4 L.273/1989 si è già detto della sua incostituzionalità per violazione dell'art.3 costituzione italiana. Successivamente, ovvero dal 01 giugno 2020, in poi, in attuazione del principio direttivo di cui alla legge delega de qua, inerente la unicità della figura di magistrato onorario, considerato il dedotto sistema di organizzazione del lavoro giudiziario di cui al ruolo autonomo, applicabile solo ai magistrati del regime transitorio, **il compenso per l'esercizio della funzione giudiziaria deve essere uguale per tutti, con corresponsione mensile.**

L'importo annuale netto, per ciascun magistrato onorario del regime transitorio, del predetto compenso, nel rispetto della funzione esercitata, considerata la clausola dell'invarianza finanziaria, considerato il capitolo di spesa riferito alla sola magistratura onoraria, considerata la possibilità di utilizzare anche le

risorse, già accantonate ed esistenti, del Ministero della Giustizia, per mancato impegno, negli anni passati, di tutta la spesa prevista a bilancio per la magistratura onoraria, considerata la concreta applicazione e gli effettivi destinatari della presente disposizione normativa, che, stante la dedotta composizione reddituale del magistrato onorario del regime transitorio, si pensa riferirsi al massimo alla metà dei soggetti in carica alla data del 31 maggio 2016, lo stesso è stato calcolato **in euro 37.000,00, oltre oneri sociali**, per il futuro ma anche per il passato, e ciò in particolar modo per quei magistrati onorari che non risultano essere iscritti ad alcuna forma di previdenza, da porsi a carico dello stato.

A tal proposito, a sostegno della legittimità della formulata richiesta, si evidenzia che la legge di bilancio 2019, inerente il ministero della Giustizia, prevede alla specifica categoria spese di giustizia-indennità magistratura onoraria, riferibile al capitolo di spesa 1362, espressamente rubricato come "INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, AI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO (SPESE OBBLIGATORIE)" LA SOMMA DI EURO 197.449.725,00.

Si precisa che tale somma è destinata al pagamento delle indennità dei soli giudici di pace, giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, poiché il costo delle indennità di servizio dei soli giudici onorari aggregati è riferibile ad altra categoria di spesa, sempre inerente al predetto capitolo di spesa 1362, rubricata "spese di giustizia-indennità magistratura ausiliaria".

La predetta legge di bilancio, inoltre, viene ad individuare anche le competenze per l'anno 2020 e 2021, inerenti le indennità della magistratura onoraria, le quali prevedono la medesima spesa, pari, appunto, ad euro 197.449.725,00; la magistratura ausiliaria ha altra voce di spesa.

Tanto precisato, considerata la dedotta somma del capitolo di spesa 1362 (euro 197.449.725,00), effettuato un mero calcolo matematico, che tiene conto del numero dei magistrati onorari in servizio, quanto meno alla data del 31 12 2016, pari a 5.322 unità, di cui 1.348 con funzione di giudici di pace, 1.800 con funzione di vice procuratori onorari e 2.174 con funzione di giudici onorari di tribunale, ridotto, per ogni voce, del presumibile 50%, per cui si avrebbe un numero di magistrati onorari del regime transitorio effettivo pari a circa 2392, di cui di cui circa 405 unità con funzione di giudici di pace, circa 900 con funzione di vice procuratori onorari e circa 1.087 con funzione di giudici onorari di tribunale, **mentre un numero di magistrati onorari del regime transitorio addetti all'ufficio per il processo pari a circa 2930 unità (5322-2392=2930), considerato che i magistrati onorari non rientranti nel sistema reddituale del regime transitorio, in quanto esercenti in via principale e/o paritaria l'attività di avvocato, al fine di non disperdere le competenze acquisite, potrebbero essere inseriti nella struttura dell'ufficio del processo, con compenso, comunque, già delineato dalla legge Orlando, e che si reputa congruo fissare nella misura, lorda, pari ad euro 25.000,00 annui**, ritenuto che la spesa per l'ufficio del processo possa essere calcolata, indicativamente, in un importo pari a circa euro 73.250.000,00 (25.000,00x2930=73.250,000,00) e che, quindi, residuano circa euro 124.199,725,00 (197.449,725,00-73.250000,00=124.199725,00) per i magistrati onorari del regime transitorio effettivo, si è giunti alla indicata somma netta di circa euro 37.000,00 annui, che, comprensiva degli oneri di cui alla gestione pensionistica separata, per i meri collaboratori, comporta una spesa annuale lorda pro capite di circa euro 50.000,00, ad abundantiam, a fronte della somma annuale residua pro capite pari a circa euro 52.000,00 (124.199.725,00:2392=51.922,96); il tutto nel rispetto dell'invarianza finanziaria.

La dedotta richiesta economica rispetta, sicuramente, l'invarianza finanziaria, anche perché il Ministero della Giustizia, nell'arco degli ultimi anni, ha accantonato riserve economiche per il fatto che, come indicato

nel rapporto DAG 2019 “La spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato negli ultimi anni un trend in sensibile diminuzione, passando da circa 150 milioni di euro dell’anno 2010 ai circa 130 milioni di euro degli anni 2014 e 2015, ai circa 127 milioni di euro dell’anno 2016 e ai circa 123 milioni di euro dell’anno 2017; per l’anno 2018 è prevista una spesa di circa 121 milioni di euro”.

In merito, poi, alla dedotta richiesta economica, si introduce un’ulteriore riflessione inerente il previsto aumento del numero dei magistrati onorari, che si pensa di incrementare sino a 8000 unità, di cui 6000 gop e 2000 vpo, come da decreto ministeriale del 22 febbraio 2018. Tale programmato aumento non sembra rispondente, in primis, al dettato normativo di cui all’art.102, comma uno, costituzione italiana, ma anche all’art.3, comma 5, D.Lgs. 116/2017; la funzione giudiziaria deve essere esercitata dai magistrati ordinari, per cui la dotazione organica degli stessi non potrebbe essere mai pari o di poco superiore a quella dei magistrati onorari, in considerazione del disposto utilizzo di quest’ultimi quali meri collaboratori temporanei dei primi; diversamente, la funzione della magistratura onoraria sarebbe non temporanea ma definitiva ed essenziale, con possibile previsione di un part time, quanto meno verticale.

Si reputa, quindi, che il numero attualmente esistente di magistrati onorari risponda ampiamente all’esigenza di completamento temporaneo dell’ordine giudiziario, per cui, sino a modifica dell’attuale dotazione organica della magistratura onoraria, non sembra necessario provvedere ad alcuna nuova immissione; in caso di necessità, si scorrerà la graduatoria esistente.

A fronte della indicata corresponsione annua, la connessa indicazione dei giorni di impegno settimanale, per i soli magistrati onorari del regime transitorio effettivo, non può che essere stabilita in relazione all’assegnazione del ruolo autonomo e delle opportune giornate di udienza che sono da indicarsi, al massimo, in tre udienze alla settimana, e ciò per il fatto che i tempi dati permetteranno, sicuramente, lo svolgimento sia dell’udienza che del fuori udienza.

Per quanto, poi, inerente la tutela previdenziale ed assistenziale della categoria, la scrivente associazione non può che condividere la soluzione di cui al DDL 1555-legge Mirabelli/Evangelista, poiché riferita ad un sistema di mera gestione pensionistica diversa da quella della gestione speciale dei lavoratori autonomi, di cui alla legge Orlando. Tale soluzione, condivisa dalla scrivente associazione, pone, definitivamente, in evidenza la necessità della diversificazione tra tutela previdenziale ed assistenziale per l’espletamento dell’attività di avvocato e per l’espletamento della diversa funzione giudiziaria.

Si precisa, però, che i contributi, dovuti certamente per il futuro, considerato che il relativo capitolo di spesa (1362), istituito formalmente per l’anno finanziario 2005, oltre all’indennità di servizio prevede e prevedeva anche la corresponsione degli oneri sociali, ovvero contributi previdenziali ed assistenziali, oltre che dell’IRAP a carico dello stato ( **nota ministero della Giustizia del 21 dicembre 2004**), gli stessi sono da corrispondersi anche per il passato, ovvero dall’inizio della funzione di collaborazione, e ciò mediante il versamento della relativa contribuzione sociale a titolo, quantomeno, figurativo, garantendo, in tal modo, ai magistrati onorari del regime transitorio effettivo, che non sono iscritti ad alcuna forma previdenziale e che esercitano la funzione giudiziaria da oltre 15 anni, il diritto alla pensione di vecchiaia, che, del resto, secondo la prevista gestione pensionistica separata, si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima, pari a 20 anni, per il cui raggiungimento è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, anche figurativamente, in favore dell’assicurato.

Infine, relativamente all’ufficio del Giudice di Pace ed in specifico riferimento al previsto ampliamento della competenza, sia civile che penale, la scrivente associazione non può che evidenziare, a fronte della dedotta sistemazione giuridica dei got e vpo, la non necessità dello stesso.

**Tanto dedotto e proposto, nel rispetto della Costituzione italiana, si viene a chiedere, con estrema urgenza, al sistema politico, in generale, di attivarsi al fine di procedere all'effettiva applicazione della VII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, nel combinato disposto degli artt.106, comma secondo, 97, comma terzo, e ciò al fine della promulgazione della legge sull'ordinamento giudiziario che risponda alla costituzione italiana e che, in particolare, giunga a professionalizzare la figura del magistrato non di carriera.**

**Sono 72 anni (1948-2020) che si è in attesa della Nostra Legge sull'Ordinamento Giudiziario**

**In conclusione ed in sintesi, lo schema legislativo Langiprop si articola nei seguenti punti:**

1. individuazione specifica dei destinatari della presente legge, ovvero della categoria dei magistrati onorari del **regime transitorio effettivo**, che è da individuarsi in quei magistrati onorari in carica alla data del 31 maggio 2016 ed aventi un reddito pro capite derivante, in via esclusiva e, quantomeno, per il 70% dal compenso percepito per l'esercizio della funzione giudiziaria;
2. Individuazione unitaria della categoria dei giudici onorari di pace, alla quale vengono ad appartenere, indistintamente, sia i giudici onorari di tribunale che i giudici di pace;
3. Attribuzione a tutti gli individuati giudici onorari di pace e vice procuratori onorari del regime transitorio effettivo, della funzione giudiziaria mediante precipua assegnazione, da parte del Presidente del Tribunale e/o Procuratore della Repubblica, secondo un predefinito ed oggettivo sistema informatico, ai medesimi, di un ruolo autonomo, costituito da un numero di procedimenti pari al 50% del carico di lavoro esigibile dal magistrato professionale in servizio presso il Tribunale e/o la Procura di riferimento;
4. Gestione completa del ruolo autonomo mediante tre udienze a settimana;
5. Prevedere per tutti i magistrati onorari, già in carica alla data del 31 maggio 2016, il permanere dell'attuale sistema di pagamento a cottimo e ciò sino alla data del 31 maggio 2020, con **immediato adeguamento ISTAT della prevista indennità giornaliera**;
6. Prevedere che alla data del 01 giugno 2020 il sistema di pagamento dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari del regime transitorio effettivo sia costituito da un fisso mensile, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dello stato;
7. Attribuzione, a far data dal 01 giugno 2020, a tutti gli individuati giudici onorari di pace e vice procuratori onorari del regime transitorio effettivo, di un compenso lordo annuo pari ad euro 50.000,00, comprensivo di oneri sociali, a carico dello stato;
8. Prevedere che gli individuati giudici onorari di pace e vice procuratori onorari del regime transitorio effettivo, **non iscritti ad alcuna forma previdenziale ed assistenziale** confluiscono nella gestione pensionistica separata Inps, a cui il Ministero della Giustizia verserà la suddetta spesa obbligatoria e ciò non solo per il futuro ma anche per il passato ed a far data dall'inizio dell'incarico giudiziario;
9. Prevedere che gli individuati giudici onorari di pace e vice procuratori onorari **del regime transitorio effettivo, già iscritti alla Cassa Avvocati**, con reddito pro capite derivante, per la quota quantomeno del 70%, dal compenso percepito per l'esercizio della funzione giudiziaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, **a domanda**, chiedano l'iscrizione alla gestione pensionistica separata Inps, con trasferimento, anche solo figurativo, all'INPS, del relativo periodo contributivo;
10. Prevedere l'invarianza dell'attuale pianta organica della magistratura onoraria in servizio alla data del 31 maggio 2016, sino a scoperture pari al 40%;
11. Prevedere la possibilità per gli individuati giudici onorari di pace del regime transitorio effettivo, a domanda, di entrare nell'ufficio per il processo;

12. Prevedere che nell'ufficio per il processo confluiscono i magistrati onorari in carica alla data del 31 maggio 2016, non facenti parte del regime transitorio effettivo, esercenti in via principale e/o paritaria l'attività di avvocato, già iscritti alla cassa forense;
13. Prevedere che l'attuale procedimento per la conferma dei magistrati onorari nelle funzioni giudiziarie venga completato entro e non oltre il 31 maggio 2020 e che la mancata disamina della pratica costituisca conferma tacita nelle funzioni giudiziarie;
14. **Prevedere, in favore della famiglia nucleare del magistrato onorario deceduto successivamente alla data del 31 maggio 2016, un'indennità di funzione pari all'ultima mensilità del compenso percepito moltiplicato per ogni anno o frazione di anno di servizio;**
15. **Mantenere in vigore gli articoli di riferimento dell'ordinamento giudiziario inerente la figura del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario, come anche l'art.245 D.Lgs. 51/1998, sino all'attualizzazione della VII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana;**
16. **Attuare la VII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana.**

**Il Presidente Nazionale**

**Dott.ssa Tiziana D'Ecclesia**